



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"GIOVANNI CENA" di TORINO

Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154 Fax 011 2238274
 Codice fiscale: 80091390015 Codice Istituto: TOIC80500E
 E-mail toic80500e@istruzione.it
 sito web <https://cenatorino.edu.it/>

Circolare interna

Numero circ. e data (vedere segnatura in alto)

A cura di	<input checked="" type="checkbox"/>	Dirigente scolastico
Collaboratore	<input type="checkbox"/>	
Segreteria	<input type="checkbox"/>	
Figura strumentale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	

PLESSI	CENA	<input checked="" type="checkbox"/>	MICCA	<input checked="" type="checkbox"/>	ABBADIA	<input checked="" type="checkbox"/>	MARTIRI DEL MARTINETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	INF. ANGLESIO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ABBA	<input checked="" type="checkbox"/>	INF. ABBA	<input checked="" type="checkbox"/>						

Al personale docente e ATA

Alla DSGA

Alle famiglie

Al presidente del Consiglio d'Istituto e ai membri del

Consiglio

Al sito web

Oggetto: misure di contenimento del rischio pandemico in vigore dal 1 maggio 2022

VISTO il Decreto Legge 24.03.2022 n. 24 (*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.03.2022, che con l'art. 8 (Obblighi vaccinali) ha introdotto rilevanti modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, già convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO l'Art. 4-ter.2 (*Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola*) del decreto-legge 1° aprile 2021 attualmente in vigore, che dispone:

1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

VISTO altresì l'Art. 4-quinquies. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-

Firmato digitalmente da MONICA CAVALLETTI

ter.2 e 4-quater) del decreto-legge 1° aprile 2021 attualmente in vigore, che ai docenti/educatori, di cui all'art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, inadempienti all'obbligo vaccinale consente:

1. *Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.*

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2022

Si comunica quanto segue:

1. **Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022**, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
 - a. **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie** di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b. **dal 2 maggio 2022 si potrà accedere alle scuole senza possedere il Green pass**. La normativa di riferimento in questo caso è l'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 il quale ha disposto **l'obbligo di esibizione del green pass base solo fino al 30 aprile 2022**.
Detta disposizione si applica tanto al personale interno quanto ai soggetti esterni.
2. Si ricordano inoltre **le regole per la sicurezza** definite dal Decreto Legge 24.03.2022 n. 24 previste fino alla fine dell'anno scolastico per **tutte le istituzioni** del sistema educativo, scolastico e formativo, oltre all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, sopra citato:
 - **rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - **divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi** al Covid **o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Si ricorda infine **l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno** sopra citato (l'Art. 4-ter.2 - Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) del decreto-legge 1 aprile 2021 attualmente in vigore che continua essere monitorato dal Dirigente scolastico attraverso la piattaforma al SIDI.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti

Il dirigente scolastico
Monica Cavalletti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.